

(N. 613)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1954

Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni
da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, vennero dettate norme in materia di arrotondamento dei pagamenti da farsi dalle pubbliche Amministrazioni e di quelli da esse dovuti, modificando quelle contenute nel regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.

Con le cennate disposizioni, oltre a stabilire l'arrotondamento alla lira ed a 5 lire degli importi da pagare o da riscuotere, a seconda che tali importi sono inferiori o superiori alle lire 5.000, si è inteso introdurre una semplificazione nei conteggi eliminando l'uso delle cifre centesimali, a prescindere dall'importo, sia sulle liquidazioni parziali, sia sulle singole ritenute dimostrate negli elaborati contabili.

In sostanza si è voluto estendere il concetto dell'arrotondamento, che per il precedente regio decreto-legge n. 1480, del 1926, riguardava solo la fase materiale dei pagamenti o delle riscossioni, anche alla precedente fase della liquidazione, sia totale che parziale.

Sebbene la norma si sia dimostrata di notevole utilità, tuttavia, in base all'esperienza più recente, si è dovuto rilevare che:

1° l'incompleta dizione dell'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1734 del 1947, il quale parla di arrotondamento delle liquidazioni e delle ritenute, non vale a permettere in tutti i casi l'arrotondamento delle cifre, inquantochè, attenendosi rigidamente alla lettera della disposizione, alcune scritturazioni, quali ad esempio, quelle degli impegni, non potrebbero effettuarsi con l'arrotondamento.

D'altra parte, perchè le disposizioni sull'arrotondamento riescano in pratica veramente efficaci, è d'uopo che esse abbiano completa applicazione; che si estendano e si applichino cioè a tutti gli importi, totali e parziali, che rappresentino comunque impostazioni contabili che a qualsiasi titolo vengano indicate negli atti e nelle scritture della pubblica Amministrazione.

Per queste stesse ragioni, poi, è necessario che le norme sull'arrotondamento vengano adottate anche per quelle particolari materie le quali finora ne erano escluse — quali gli interessi del Debito pubblico, le operazioni interessanti i servizi della Cassa depositi e le materie che sono regolate da leggi speciali — poichè, restando in vigore le cennate esclusioni, le cifre centesimali ricompaiono inevitabilmente nelle scritture, per cui si rende necessaria poi l'adozione di ripieghi ed accorgimenti per la loro eliminazione, con perdite di tempo, ed a tutto danno della correntezza dei pagamenti.

2° Da parte di importanti enti ed associazioni che agiscono nel campo privato è stata chiesta l'emanazione di un provvedimento del tutto analogo per applicare l'arrotondamento anche nei rapporti fra privati.

Da un'indagine a suo tempo condotta presso tali enti ed associazioni, emerse inoltre il desiderio che l'arrotondamento nei rapporti tra privati venisse regolato con norme più semplici di quelle poste in essere col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1734 del 1947 per le pubbliche Amministrazioni, prescindendo cioè, dal criterio dell'arrotondamento a scaglioni — fino a lire 5.000 ed oltre — e prescrivendo, invece, che tutti gli importi, di qualsiasi ammontare, sia totali che parziali, siano arrotondati alla lira.

La introduzione del sistema a scaglioni nei rapporti fra privati — a parere dell'Associazione fra le società italiane per azioni e dell'Associazione bancaria nonché della Confederazione generale dell'industria, per non dire di altri enti ed associazioni che pur rappresentano larghi strati delle categorie economiche — urterebbe contro la correntezza che si richiede nei computi, comporterebbe facilità di sviste materiali, più complicate registrazioni per la rettifica delle impostazioni contabili e, soprattutto, troverebbe un grave ostacolo di carattere tecnico in relazione all'impiego di macchine contabili, largamente diffuso in moltissime aziende per la fatturazione e la meccanizzazione delle scritture, che consentono la totalizzazione dei dati fino ad un certo numero di cifre — generalmente dell'ordine di centinaia di milioni — e possono tener conto unicamente degli arrotondamenti alla lira.

D'altra parte una siffatta estensione, dati i rapporti frequentissimi tra tali persone di diritto privato e le Amministrazioni dello Stato, risponde al fine che si propone questo Ministero per queste ultime, di rendere cioè generale l'adozione dell'arrotondamento e la abolizione delle cifre centesimali.

3° Le ragioni addotte dagli enti ed associazioni dianzi indicati avverso l'introduzione nelle disposizioni sull'arrotondamento nei rapporti tra privati del sistema a scaglione — fino a lire 5.000 ed oltre tale limite — si sono dimostrate valide anche per l'arrotondamento nei riguardi della pubblica Amministrazione.

Pur considerato quanto precede, questo Ministero ritiene che:

per quanto riguarda i privati, sia opportuno limitare l'obbligo dell'arrotondamento ai pagamenti ed alle riscossioni in quanto queste sono le sole operazioni che interessano ai fini anche dei rapporti con la pubblica Amministrazione;

si debba escludere in tutti i casi l'arrotondamento degli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quale, ad esempio, prezzi, coefficienti od aliquote percentuali, ecc.

Ciò premesso, riesaminata tutta la materia, è stato predisposto l'accluso schema di disegno di legge, che si invia per il parere, con il quale si statuisce:

a) l'adozione — per quanto concerne le pubbliche Amministrazioni — dell'arrotondamento, sempre a lira intera, a tutti gli importi comunque figuranti negli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile, ad eccezione, soltanto, degli elementi che costituiscano base di calcolo per la determinazione dei singoli ammontari.

Quindi, in un medesimo elaborato saranno arrotondati, oltre agli importi complessivi, anche quelli parziali compresi quelli riflettenti l'applicazione di ritenute.

In sostanza ogni importo va arrotondato previamente alla lira nella fase precedente alla scritturazione, in modo che risultino del tutto eliminate le cifre centesimali;

b) per rendere generale, nei riguardi delle Amministrazioni dello Stato, l'applicazione delle norme sull'arrotondamento, viene abro-

gato il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, facendo cadere, così, tutte le eccezioni contemplate per le speciali materie ivi indicate.

Viene con l'occasione abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734, dato che la materia è regolata *ex novo* col proposto disegno di legge;

c) l'adozione da parte dei privati dell'arrotondamento a lira intera nei pagamenti e nelle riscossioni;

d) infine, poichè per eliminare del tutto dalle scritture le cifre centesimali si rende necessario provvedere anche per quanto riguarda i residui, col proposto disegno di legge si dispone che l'arrotondamento si effettua anche per queste partite, dimostrando nei conti consuntivi dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni le eventuali differenze risultanti dall'arrotondamento stesso come economie o eccedenze. Per tale modo si otterrà che nei consuntivi — a cominciare da quelli dell'esercizio nel quale entra in vigore la presente legge — non si avranno più indicazioni di cifre centesimali.

Sullo schema di provvedimento sono state sentite le Amministrazioni interessate che hanno dato ad esso adesione pienamente favorevole senza alcuna proposta di modifiche.

La Corte dei conti si è pure pronunciata su di esso favorevolmente ed ha pure riconosciuta la esigenza che le norme sull'arrotondamento abbiano portata generalissima nei sensi più sopra cennati. Però, pur convenendo nei criteri di uniformità e generalità cui si ispira lo schema, ha formulato qualche riserva in ordine alla prevista estensione dell'arrotondamento al pagamento degli interessi sui titoli del Debito pubblico, i quali nella massima

parte recano cedole con frazioni centesimali di lire.

La preoccupazione della Corte non ha ragione di esistere poichè con l'arrotondamento non viene — come invece ritiene la Corte — menomamente ad alterarsi il saggio dell'interesse quando questo termina con cifra centesimale.

Infatti, premesso che già di fatto il pagamento degli interessi di che trattasi, viene effettuato per cifra intera, a causa della totale scomparsa degli spezzati metallici inferiori alla lira, sanzionata dal decreto del Ministro per il tesoro 19 dicembre 1946, è da rilevare che il saggio d'interesse rientra nella categoria degli elementi costituenti base di calcolo, esprimendo esso un corrispettivo percentuale e, pertanto, come tale non va previamente arrotondato, come chiaramente risulta dall'eccezione stabilita nell'ultimo comma dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge allegato. Va invece arrotondato il risultato del computo che si effettua per determinare la complessiva somma dovuta per interessi in funzione della quantità di titoli e del tempo d'impiego.

Nè sembra che i portatori di rendite e titoli sia pubblici che privati possano risentirne alcun danno o beneficio apprezzabile, dato che gli importi che possono essere perduti o guadagnati sono rappresentati da somme che non superano la mezza lira, a seconda che il risultato sia da arrotondarsi per difetto o per eccesso.

Ciò posto, sottopongo al vostro esame l'unito schema di disegno di legge sul quale mi lusingo che vorrete dare, onorevoli colleghi, il vostro assenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dello Stato e delle Amministrazioni autonome da esso dipendenti gli importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi.

L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.

Art. 2.

Gli importi dei residui attivi e passivi da riportare nel conto consuntivo relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge saranno arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50 centesimi. Le eventuali differenze centesi-

mali in confronto degli importi dei residui trasportati nei precedenti esercizi saranno dimostrate nei conti consuntivi come eccedenze od economie.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

I pagamenti da effettuarsi da privati cittadini, enti, aziende, associazioni e società o da farsi a favore di essi sono arrotondati a lire intere in conformità dell'articolo 1.

Art. 5.

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l'articolo 3 ed il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.

È abrogata altresì ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.